

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
SERVIZIO FORMAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (leFP)

1. FINALITÀ

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio formazione, di seguito Servizio, attraverso il presente Avviso, intende individuare un unico soggetto responsabile su tutto il territorio regionale:
 - a) della programmazione, della organizzazione e della gestione didattica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di seguito leFP, anche attraverso la promozione dell'istituto dell'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e di eventuali altri percorsi formativi previsti dal documento "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali", nella versione nel tempo vigente, di seguito Linee Guida leFP;
 - b) dello sviluppo e della realizzazione di un'offerta di formazione rivolta ai docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento, appartenenti sia al sistema degli enti di formazione accreditati dalla Regione, sia agli Istituti scolastici coinvolti nell'eventuale offerta sussidiaria di percorsi di leFP;
 - c) dell'aggiornamento e della manutenzione del Repertorio delle qualificazioni regionali, nella versione nel tempo vigente, e degli standard di cui alle Linee Guida leFP;
 - d) dello sviluppo e della realizzazione di un'offerta di formazione relativa alle metodologie di certificazione delle competenze rivolta agli operatori coinvolti nel processo regionale di certificazione delle competenze;
 - e) delle attività di coordinamento amministrativo relativo alle azioni di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi di leFP quali ad esempio, interventi di sostegno alla partecipazione di soggetti svantaggiati, fornitura di vitto o convitto, interventi di sostegno alle spese di trasporto.
2. Il presente Avviso non riguarda l'attivazione di percorsi formativi rivolti ad un'utenza composta esclusivamente da persone in situazione di svantaggio.
3. Il presente Avviso non riguarda l'attivazione di percorsi formativi di leFP di natura sussidiaria di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61.
4. Attraverso l'individuazione di un unico soggetto attuatore si intende:
 - a) dare stabilità, certezza e visibilità all'offerta formativa di leFP di competenza regionale rivolta a giovani di età inferiore a 18 anni e finalizzata al conseguimento di una qualifica e di un diploma professionale o di crediti per il loro conseguimento;
 - b) favorire possibili significative economie di scala nei processi gestionali attivati dal soggetto attuatore;
 - c) attivare un più stretto collegamento con il sistema regionale del lavoro e delle imprese in modo tale da tradurre i fabbisogni ivi espressi in risposte formative adeguate, puntuali e flessibili;

- d) consolidare le forme di integrazione con il sistema scolastico con particolare riferimento ai percorsi di leFP attivati dagli Istituti scolastici in regime di sussidiarietà ed alla conseguente necessità da un lato, di assicurare all'interno di tali percorsi il raggiungimento da parte degli allievi degli standard formativi previsti dall'ordinamento regionale, dall'altro, di prevedere azioni di formazione congiunta dei docenti e dei formatori;
- e) favorire la flessibilità curricolare dei percorsi formativi attraverso l'adozione di un impianto metodologico condiviso che consenta anche lo sviluppo di forme sempre più generalizzate di personalizzazione dei curricula;
- f) attivare meccanismi di semplificazione delle prassi amministrative;
- g) favorire in maniera sistematica la promozione, lo sviluppo e l'implementazione di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dei processi formativi;
- h) favorire la realizzazione del sistema regionale di certificazione delle competenze attraverso l'aggiornamento e la manutenzione del Repertorio regionale delle qualificazioni in linea con le previsioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e di azioni specifiche di formazione degli operatori coinvolti nel processo certificativo.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le attività promosse dal presente Avviso fanno riferimento alla seguente normativa:
 - Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di leFP ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
 - Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
 - Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
 - Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
 - Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
 - Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), approvato con DPR n. 140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento Formazione;
 - Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, approvato con DPR n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento Accreditamento;
 - Documento "Linee Guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 598 dell'8 aprile 2016;

- Documento “Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati”, approvato con decreto n. 5439/LAVFORU del 15 maggio 2019;
- Documento “Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226” che definiscono in particolare i requisiti richiesti ai docenti impegnati nella realizzazione dei percorsi formativi approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 23 agosto 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali, versione marzo 2020”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 472 del 27 marzo 2020;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 19 giugno 2020 con la quale è approvato il Repertorio regionale delle qualificazioni professionali;
- Documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2321 del 6 dicembre 2018, di seguito Metodologie;
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni, di seguito LR 7/2000.

2. Tenuto conto inoltre che parte delle attività vengono finanziate con fondi a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo, per la programmazione 2014/2020, la normativa di riferimento è la seguente:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR FSE;
- Documenti annuali di programmazione del POR FSE denominati “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO” e approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con DPR n. 203/Pres. del 15 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento “Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA”, approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 04 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Linee guida SRA;

Per la programmazione 2021/2027 si rimanda alla normativa che sarà successivamente adottata.

3. L'inquadramento delle operazioni finanziate dal POR FSE e i relativi indicatori vengono riportati nelle specifiche Direttive di presentazione e gestione delle operazioni.
4. Il rinvio a normative comunitarie, nazionali e regionali contenuto nel presente Avviso si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

3. DURATA DELL'INCARICO

1. La durata dell'incarico corrisponde all'arco temporale necessario per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi di leFP da avviare negli anni 2021/22, 2022/23, 2023/24, con l'obbligo di concludere negli anni successivi i percorsi pluriennali approvati in costanza di incarico.
2. L'incarico non comprende l'organizzazione e la gestione delle II e III annualità relative ai percorsi triennali o quadriennali di leFP avviati negli anni formativi 2019/20 e 2020/21.

4. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI

1. Sono ammessi alla presentazione delle candidature Associazioni Temporanee tra soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale ed in particolare, per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), anche l'erogazione di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino al diciottesimo anno di età.
2. Non possono far parte della candidatura soggetti pubblici o privati configurabili come Istituti scolastici in quanto destinatari di specifico provvedimento di programmazione concernente l'offerta regionale sussidiaria di leFP.
3. Ciascun soggetto pubblico o privato di cui al comma 1 può candidarsi come partecipante nell'ambito di una sola Associazione Temporanea.
4. L'Associazione Temporanea deve essere costituita da soggetti che hanno complessivamente maturato dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 esperienze formative nelle seguenti aree professionali previste dal Repertorio regionale delle qualificazioni professionali:
 - Agricoltura, silvicoltura e pesca
 - Produzioni alimentari
 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
 - Legno ed arredo
 - Edilizia
 - Stampa ed editoria
 - Trasporti e logistica
 - Servizi di distribuzione commerciale
 - Servizi turistici
 - Servizi alla persona

- Area comune

5. All'atto della presentazione della candidatura è sufficiente allegare la manifestazione dell'impegno a costituirsi in Associazione Temporanea ad avvenuta approvazione della candidatura. Quest'ultima deve contenere la puntuale indicazione del capofila, della composizione, dei ruoli, degli impegni e delle obbligazioni dei singoli associati.
6. Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ciascun soggetto componente l'Associazione Temporanea, alla data di avvio dell'attività formativa, deve essere accreditato ai sensi del Regolamento Accreditamento nella macrotipologia A. – Obbligo formativo e nel settore formativo coerente con l'attività stessa. Tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata dell'attività stessa.
7. L'Associazione Temporanea ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve garantire complessivamente un numero minimo di sedi coerentemente accreditate, come di seguito indicato:
 - provincia di Trieste: almeno tre sedi;
 - provincia di Gorizia: almeno due sedi;
 - provincia di Pordenone: almeno tre sedi;
 - provincia di Udine: almeno quattro sedi.

L'Associazione Temporanea deve altresì garantire la disponibilità di ulteriori sedi coerentemente accreditate, rispetto alla disponibilità dichiarata al momento della candidatura, qualora contingenti necessità formative lo richiedano.

8. Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) ciascun soggetto componente l'Associazione Temporanea, alla data di avvio dell'attività formativa, deve essere accreditato ai sensi del Regolamento Accreditamento nella macrotipologia C. – Formazione continua e permanente. Tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata dell'attività stessa.
9. L'Associazione Temporanea selezionata assume la denominazione di soggetto attuatore delle attività promosse dal presente Avviso. Specifici diritti e obblighi in merito al quadro di riferimento, dato dall'adozione di atti amministrativi da parte del Servizio, nel quale opera il soggetto attuatore saranno inoltre riportati nelle specifiche Direttive di presentazione e gestione delle operazioni.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ai fini della presentazione delle candidature è necessario inoltrare la seguente documentazione in formato pdf:

- a) domanda di presentazione della candidatura, debitamente compilata sulla base del modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area_operatori nella sezione Bandi e avvisi;
 - b) formulario per la presentazione delle candidature, debitamente compilato sulla base del modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area_operatori nella sezione Bandi e avvisi;
 - c) manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a costituire l'Associazione Temporanea di cui all'articolo 4, comma 5;
 - d) copia scansionata dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentate del soggetto capofila indicato o suo delegato (va allegata la delega esplicita) in sede di presentazione della candidatura, in cui si evidenzi che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla candidatura presentata;
 - e) comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale per i soggetti non accreditati ai sensi del Regolamento Accreditamento alla data di presentazione della candidatura.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento o suo delegato (allegare delega esplicita). Alla documentazione va allegata la copia fronte retro di un documento d'identità di ogni sottoscrittore, leggibile e in corso di validità. Per ogni sottoscrittore va inoltre allegato un documento attestante i poteri di firma all'atto della presentazione della candidatura ovvero, qualora già precedentemente trasmesso all'Amministrazione regionale, la dichiarazione predisposta secondo il modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area_operatori nella sezione Bandi e avvisi.
 3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata, dal soggetto individuato come capofila, al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) ed **entro le ore 23.59 del 45° giorno** successivo alla pubblicazione dello stesso.
Nel caso sia presentata più volte la medesima candidatura viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.
Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio della candidatura in più messaggi di posta elettronica certificata.
 4. La PEC di cui al comma 3 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:
"Avviso pubblico per la presentazione delle candidature leFP. TRIESTE SF"
Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la candidatura con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato aggiungendo, a titolo esemplificativo, "prima parte", "seconda parte", ecc.

6. REQUISITI DELLE CANDIDATURE

1. Fermo restando quanto previsto dal formulario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le candidature devono:

- a) dimostrare la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell'incarico e la gestione manageriale dell'intero progetto;
- b) prevedere all'interno della struttura organizzativa la presenza di almeno i seguenti organi che si caratterizzano come funzionali rispetto sia alla pluralità delle azioni promosse, sia alla garanzia dell'omogeneità organizzativa e dell'adozione di standard minimi riferiti a tutte le attività attivate:

1) Comitato di pilotaggio

(è composto dai rappresentanti legali degli enti formativi facenti parte l'Associazione Temporanea; sovrintende a tutte le questioni di carattere generale afferenti la programmazione, la gestione e la valutazione delle attività formative)

Il comitato di pilotaggio nomina tre rappresentanti, indicati nella proposta di candidatura, i quali si relazioneranno con il Servizio per gli aspetti di carattere generale.

2) Direzione progettazione e realizzazione

(cura e coordina tutti gli aspetti legati alla progettazione e allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi; cura la promozione e l'attuazione delle metodologie didattiche; garantisce il raccordo metodologico e organizzativo gestionale fra tutte le aree professionali previste dal presente Avviso; cura la programmazione e gestione didattica delle attività formative; coordina le attività di elaborazione e di standardizzazione delle prove finali dei percorsi formativi in collaborazione con la direzione di cui al numero 3).

3) Direzione sviluppo e aggiornamento repertorio delle qualificazioni regionali

(cura e coordina tutti gli aspetti legati alle attività di aggiornamento e manutenzione del Repertorio delle qualificazioni regionali e degli standard di cui alle Linee Guida leFP); collabora con la direzione di cui al numero 2) per le attività di elaborazione e di standardizzazione delle prove finali dei percorsi formativi).

4) Direzione del controllo e del monitoraggio

(si occupa della qualità dell'azione formativa verificandone periodicamente l'efficacia; elabora periodicamente rapporti di monitoraggio sulla base anche delle indicazioni fornite dal Servizio)

5) Direzione amministrativa e della rendicontazione

(cura gli aspetti di gestione amministrativa e predisporre sulla base delle indicazioni regionali i documenti rendicontali)

6) Direzione della promozione

(cura gli aspetti relativi alla promozione dell'offerta formativa, dell'orientamento e dei rapporti con l'utenza, in particolare, nei confronti degli allievi e delle famiglie).

2. Per ciascuno degli organi funzionali di cui al comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6) deve essere prevista l'indicazione di un referente, in possesso di un'esperienza almeno triennale di coordinamento di progetti complessi (per progetto complesso si intende un progetto comprendente una pluralità di azioni non solo formative integrate tra loro e finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo). L'esperienza va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall'interessato e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità.
3. I referenti dell'Associazione Temporanea prescelta partecipano, su invito del Servizio, agli incontri dei tavoli tecnici internazionali, nazionali e regionali in materia, si rapportano con gli uffici regionali per gli aspetti di competenza e diffondono all'interno della compagine le informazioni e le decisioni adottate dagli uffici regionali per le parti di competenza. Tenuto conto dell'importanza

dei compiti affidati a tali figure professionali, il soggetto proponente si impegna, salvo cause di forza maggiore, a non sostituire i referenti indicati in fase di presentazione della candidatura. In caso di sostituzione la persona prescelta deve possedere un curriculum almeno di pari livello a quello posseduto dal referente indicato in sede di candidatura. La richiesta di sostituzione deve essere tempestivamente inoltrata al Servizio per la conseguente autorizzazione, allegando il relativo curriculum rispondente ai requisiti di cui al comma 2.

7. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le proposte di candidatura vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle candidature articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
 - a. fase istruttoria di verifica d'ammissibilità;
 - b. fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

	Requisito di ammissibilità	Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti all'articolo 5, comma 3
2	Rispetto delle modalità di presentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura previste all'articolo 5, comma 3
3	Correttezza e completezza della documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato utilizzo della domanda di presentazione della candidatura prevista all'articolo 5, comma 1, lettera a) • Mancato utilizzo del formulario previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b) • Mancata presentazione della manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a costituire l'Associazione Temporanea prevista all'articolo 5, comma 1, lettera c) e comprensiva di tutti gli elementi richiesti (articolo 4, comma 5) • Mancata sottoscrizione della domanda di presentazione della candidatura e della manifestazione di volontà (articolo 5, comma 2)
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 • Firma non conforme rispetto a quanto previsto dal documento attestante i poteri di firma di cui all'articolo 5, comma 2
5	Possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata presentazione della comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) (per i soggetti non ancora accreditati) • Mancata previsione, all'interno della struttura organizzativa, degli organi richiesti di cui

		all'articolo 6, comma 1, lettera b) • Mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo, comma 3
--	--	--

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16bis della LR 7/2000.

3. Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA:
 - a) per i soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, qualora si tratti di un ente di formazione accreditato ai sensi della normativa regionale, i requisiti di capacità si danno per assolti;
 - b) per i soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, qualora si tratti di un ente di formazione non ancora accreditato, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all'accreditamento, la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale precedentemente alla presentazione della candidatura. Le proposte di candidature avanzate da un raggruppamento composto da uno o più soggetti non ancora accreditati sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie. In tal caso, l'individuazione del soggetto responsabile delle attività rimarrà sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento in attesa del suo buon esito;
 - c) per i soggetti pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, il possesso delle richiamate capacità si dà per assolto.

4. Con riferimento alla procedura di valutazione comparativa di cui al paragrafo 5.3 del documento Metodologie, ai fini della selezione delle candidature vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono gli aspetti che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
Sotto criteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio o sotto criterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	Sintetizza la valutazione delle informazioni acquisite per ciascun criterio o sotto criterio attraverso l'utilizzo di una scala standard
Coefficiente	Indica il livello di importanza del criterio o del sotto criterio
Punteggio	È il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente

5. La fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa è svolta da una Commissione costituita con decreto del responsabile del Servizio in data successiva al termine per la presentazione delle candidature. Le candidature sono selezionate con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criterio di selezione: A. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale.			
Punteggio massimo: 15 punti			
Sotto criterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
A1. Modalità di organizzazione e gestione dell'Associazione Temporanea	<i>Completezza e qualità della composizione del raggruppamento, dei ruoli dei singoli partecipanti e delle caratteristiche degli organi funzionali previsti</i>	0,8	4
	<i>Articolazione ed esaustività delle strategie che si intendono adottare e delle modalità di organizzazione e gestione finalizzate al raggiungimento di significative economie di scala e ad un'ottimale sinergia e collaborazione tra tutti i singoli componenti l'Associazione Temporanea</i>	1,2	6
A2. Disponibilità di locali (aule e laboratori)	<i>Numero di locali (aule e laboratori) che si intendono mettere a disposizione per le attività formative suddivise per provincia e per singolo componente l'Associazione Temporanea</i>	1	5

Criterio di selezione: B. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche			
Punteggio massimo: 12 punti			
Sotto criterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
B1. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea in termini di esperienza formativa	<i>Numero di operazioni realizzate nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019 da ciascun componente l'Associazione Temporanea nelle Aree professionali di cui all'articolo 4, comma 4, relativamente ai percorsi di leFP e di QA (Qualificazione abbreviata)</i>	0,8	4
B2. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea relativamente alle attività di predisposizione e aggiornamento di Repertori regionali di qualificazione	<i>Pertinenza e rilevanza delle relative attività effettuate nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento di Repertori regionali di qualificazione</i>	0,4	2

B3. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea relativamente alle attività di formazione rivolta a docenti, formatori, coordinatori e tutor e nell'ambito del servizio di identificazione, validazione e certificazione delle competenze	<i>Rilevanza delle relative attività effettuate nell'ambito delle attività di formazione rivolta a docenti, formatori, coordinatori e tutor e nell'ambito delle attività di identificazione, validazione e certificazione delle competenze</i>	0,4	2
B4. Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea relativamente alle ulteriori professionalità messe a disposizione per le attività previste	<i>Competenze specifiche dell'Associazione Temporanea relativamente alle ulteriori professionalità messe a disposizione degli organi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) numeri 2, 3, 4, 5 e 6</i>	0,8	4

Criterio di selezione: C. Coerenza, qualità e innovatività			
Punteggio massimo: 22 punti			
Sotto criterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
C1. Qualità della proposta relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera a)	<i>Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del programma formativo che si intende promuovere con particolare riferimento alla valorizzazione della metodologia duale</i>	1	5
	<i>Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del programma riferito agli interventi di recupero o integrazione delle competenze (LARSA) previsti</i>	0,4	2
	<i>Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del programma riferito alle modalità di realizzazione della formazione a distanza</i>	0,4	2
C2. Qualità della proposta relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera c)	<i>Articolazione, accuratezza ed esaustività del programma proposto riferito allo sviluppo e aggiornamento del repertorio delle qualificazioni regionali</i>	0,8	4

C3. Qualità della proposta relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d)	Articolazione, accuratezza, esaustività e innovatività del programma proposto riferito allo sviluppo e alla realizzazione di un'offerta di formazione a docenti, formatori, coordinatori e tutor e agli operatori della certificazione delle competenze	0,4	2
C4. Rappresentazione della WBS (Work Breakdown Structure) della proposta progettuale complessiva	Rappresentazione sintetica della proposta progettuale complessiva utilizzando lo schema WBS con fasi e relative attività rispetto agli obiettivi generali e specifici	0,4	2
C5. Modalità di raccordo con il sistema produttivo regionale	Capacità di stabilire un rapporto strutturato con il sistema produttivo regionale attraverso modalità, strumenti e soluzioni efficaci e pertinenti funzionali alla realizzazione degli interventi	0,6	3
C6. Modalità di promozione dell'offerta formativa e di relazione con l'utenza di riferimento	Capillarità ed innovatività delle modalità e degli strumenti che si intendono utilizzare per la promozione dell'offerta formativa e la relazione con l'utenza di riferimento	0,4	2

Criterio di selezione: D. Coerenza con le priorità trasversali del POR			
Punteggio massimo: 1 punto			
Sotto criterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
D1. Coerenza con le priorità trasversali del Por	Descrizione delle modalità di attuazione delle iniziative riferite a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sviluppo sostenibile ▪ pari possibilità di accesso alle attività formative con particolare riferimento all'utenza femminile 	0,2	1

6. La scala di giudizio riferita a tutti gli indicatori di cui al comma 5, con esclusione di quelli di cui ai sotto criteri A2, B1 si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza.

4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

7. La scala di giudizio riferita al sotto criterio A2. della Tabella di cui al comma 5, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	501 o più locali
4 punti	Da 401 a 500 locali
3 punti	Da 301 a 400 locali
2 punti	Da 201 a 300 locali
1 punto	Fino a 200 locali
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

8. La scala di giudizio riferita al sotto criterio B1. della Tabella di cui al comma 5, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	1101 o più operazioni
4 punti	Da 901 a 1100 operazioni
3 punti	Da 701 a 900 operazioni
2 punti	Da 501 a 700 operazioni
1 punto	Fino a 500 operazioni
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

9. Ai fini dell'attribuzione del punteggio del sotto criterio B1. vengono prese in considerazione, dal sistema informativo regionale Netforma, le operazioni effettuate nel periodo di riferimento da ciascun componente la costituenda Associazione Temporanea, sia che abbia realizzato tali operazioni singolarmente, sia in quanto appartenente a un'Associazione Temporanea o ad altre forme associative. L'attribuzione del punteggio a ciascun componente fa esclusivo riferimento alla sede di svolgimento dell'operazione indicata come principale nel sistema informativo regionale. In caso di soggetti non ancora accreditati viene considerato il valore medio della somma del numero di operazioni degli altri componenti l'Associazione Temporanea. Nel caso di

Associazione Temporanea composta solo da soggetti non ancora accreditati vengono attribuiti 3 punti della scala di giudizio.

10. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è pari a **50 punti**.
11. La soglia minima di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in **30 punti**.
12. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio A. Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio B. Qualora perduri la situazione di parità si prenderà in considerazione la data di presentazione.
13. In conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.3.2 del documento Metodologie, si prescinde dall'utilizzo del criterio "Congruenza finanziaria", non sussistendo elementi o aspetti valutativi corrispondenti a tale criterio.
14. Le candidature sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse.
15. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.

8. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La fase di selezione si conclude con l'adozione di un decreto dirigenziale, entro 30 giorni dalla data del verbale di valutazione, con il quale si approva:
 - a) la graduatoria delle candidature approvate che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista all'articolo 7, comma 11; tale graduatoria contiene l'indicazione della candidatura che in virtù del punteggio più alto conseguito, diviene soggetto attuatore delle attività previste dal presente Avviso;
 - b) l'elenco delle candidature non approvate.
2. Il suddetto decreto è pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito www.regione.fvg.it.
3. L'incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell'Associazione Temporanea che deve intervenire **entro 60 giorni** dalla pubblicazione nel BUR dell'approvazione della graduatoria.

9. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore si impegna per tutta la durata dell'incarico a:

- a) promuovere le attività di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento, per quanto riguarda le attività di cui alla lettera a) alla normativa relativa al diritto/dovere di istruzione e formazione e all'obbligo di istruzione ed alle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale;
 - b) attivare in ciascuna provincia della Regione percorsi formativi di leFP afferenti profili professionali coerenti con le analisi dei fabbisogni formativi ed occupazionali;
 - c) garantire la disponibilità di un numero adeguato di ambienti accreditati in rapporto al volume di attività formative previste.
2. Il soggetto attuatore si impegna inoltre a inviare al Servizio **entro 30 giorni** dalla formalizzazione della costituzione dell'Associazione Temporanea copia del regolamento interno sottoscritto da tutti i soggetti facenti parte dell'Associazione Temporanea e relativo alle modalità di gestione dei rapporti reciproci.
3. Il soggetto attuatore assume la responsabilità:
- a) della programmazione, della organizzazione e della gestione didattica dei percorsi di leFP, anche attraverso la promozione dell'istituto dell'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e degli altri percorsi formativi previsti all'articolo 1, comma 1, lettera a) nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento regionale vigente, attualmente definito dal documento Linee Guida leFP;
 - b) dello sviluppo e della realizzazione di un'offerta di formazione rivolta ai docenti e formatori anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento appartenenti sia al sistema degli enti di formazione accreditati dalla Regione, sia agli Istituti scolastici coinvolti nell'eventuale offerta sussidiaria di percorsi di leFP;
 - c) dell'aggiornamento e della manutenzione del Repertorio delle qualificazioni regionali, comprensivo del suo caricamento nei database regionale e nazionale secondo le specifiche tecniche e informatiche definite dalla Regione, e dell'aggiornamento e manutenzione degli standard di cui alle Linee Guida leFP;
 - d) dello sviluppo e della realizzazione di un'offerta di formazione relativa alle metodologie di certificazione delle competenze rivolta agli operatori coinvolti nel processo regionale di certificazione delle competenze;
 - e) delle attività di coordinamento amministrativo relative alle azioni di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi di leFP;
 - f) della gestione amministrativa e contabile delle attività promosse nell'ambito del presente Avviso nei confronti della Regione;
 - g) della promozione, in maniera organica e omogenea dal punto di vista della strumentazione utilizzata (loghi, materiale informativo, ecc.) dell'offerta formativa attraverso anche l'istituzione di più sportelli informativi;
 - h) della promozione di specifiche attività di orientamento di concerto con i competenti uffici regionali in materia;
 - i) della predisposizione di una strategia finalizzata alla modellizzazione delle fasi di accogliimento/gestione dell'allievo, di valutazione degli apprendimenti e di accompagnamento all'inserimento lavorativo finalizzata a definire prassi operative omogenee su tutto il territorio regionale.
4. Nel caso il soggetto attuatore risultasse inadempiente relativamente agli impegni e alle responsabilità di cui al presente articolo il Servizio si riserva di procedere alla revoca dell'incarico.

10. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) riferite ai percorsi di leFP sono finanziate nei limiti previsti dalle risorse disponibili negli anni formativi oggetto di intervento. Si fa pertanto riserva di determinare l'entità dell'attività realizzabile in ciascun anno formativo sulla base dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari disponibili nel periodo interessato.
Per quanto concerne le attività formative relative a percorsi di leFP, funzionali al conseguimento da parte degli allievi di qualifiche e diplomi professionali, il finanziamento annuo si determina, in via previsionale, sulla base del parametro vigente tenuto conto di quanto previsto dalle Linee Guida leFP relativamente alla durata dei percorsi attivati.
2. Le attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), riferite agli altri percorsi formativi previsti dal documento Linee Guida leFP, e lettere b), c), d) ed e) sono promosse e finanziate nell'ambito del POR FSE e vengono evidenziate nei documenti annuali di programmazione.

11. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti al Servizio saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presenti Direttive, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, dal d.lgs. 101/2018 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
 - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
 - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
 - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
 - gestione dei procedimenti contributivi.e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
 - il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
 - il responsabile della protezione dei dati è il dirigente dott. Mauro Vigni (delibera della Giunta regionale n. 538 del 15 marzo 2018);
 - il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

12. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Igor De Bastiani (040 3775298 - igor.debastiani@regione.fvg.it).
2. Il Responsabile dell'istruttoria e la persona di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni è il dott. Fulvio Fabris (040 3775010, fulvio.fabris@regione.fvg.it).

13. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, si riepilogano i seguenti termini:
 - a) le proposte di candidatura devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso nel BUR;
 - b) le proposte di candidatura sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
 - c) le candidature sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle oper, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3.

14. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Servizio ha la facoltà di revocare l'incarico qualora nel periodo di riferimento intervengano disposizioni legislative nazionali o regionali che modificano sostanzialmente il quadro normativo di riferimento rendendo di fatto necessaria la ricerca di soluzioni organizzative e gestionali diverse, fermo restando la corresponsione degli importi finanziari dovuti per l'attività svolta.
2. Per tutte le parti non espressamente disciplinate dal presente Avviso si rimanda alle specifiche Direttive di presentazione e gestione delle operazioni. Con tali Direttive si provvederà a disciplinare le modalità e i termini di presentazione, selezione, approvazione e gestione delle operazioni, anche con riferimento all'inquadramento delle operazioni stesse nel sistema di monitoraggio ed alla relativa documentazione; con le medesime Direttive si provvederà a dare indicazioni in merito ai destinatari delle operazioni, alle risorse e gestione finanziaria, ai termini di esecuzione, ai principi orizzontali, ai termini per la rendicontazione e ai requisiti inerenti all'informazione, comunicazione e visibilità.